



Capurso (Ba), 01/03/2010

Gent.mo Cliente

PROROGA SISTRI

Sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 27 febbraio è stato pubblicato il D.M. 15/02/2010 recante modifiche ed integrazioni al decreto istitutivo del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il decreto correttivo **proroga di un mese** la scadenza per l'iscrizione al nuovo sistema da parte dei soggetti obbligati: **dal 28 febbraio al 30 marzo, per il primo gruppo, e dal 30 marzo al 29 aprile per il secondo.**

Introduce inoltre **una vasta serie di modifiche e integrazioni** al precedente provvedimento, oltre ad aggiornare la modulistica per l'iscrizione, fatte salve comunque le iscrizioni effettuate fino al 28 febbraio, cioè la data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal D.M. 15/02/2010, richiamando la vs. attenzione sul fatto che il correttivo sposta di 30 giorni i termini per l'iscrizione al sistema da parte dei soggetti obbligati, **ma non proroga** i termini previsti per l'operatività del sistema stesso: 13 luglio per il primo gruppo di soggetti obbligati, 12 agosto per il secondo gruppo.

Principali modifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 15/02/2010

1. La videosorveglianza già prevista per le discariche è applicata anche agli impianti di incenerimento.
2. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento e che producono rifiuti derivanti da tali attività, devono iscriversi al SISTRI indipendentemente dal numero dei dipendenti.
3. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sola sede legale o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fatto salvo l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Le imprese che hanno già provveduto all'iscrizione al SISTRI possono richiedere i dispositivi per le unità locali rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.
4. Vengono introdotti chiarimenti in merito alla modalità di pagamento dei contributi, confermando quanto già indicato nella nota esplicativa sui costi pubblicata sul sito www.sistri.it: in particolare segnaliamo che per gli impianti che svolgono le attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e/o di smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel **nuovo modulo di iscrizione** dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.



5. Cambiano i tempi per la comunicazione al Sistri dei dati per la movimentazione dei rifiuti: **in caso di rifiuti pericolosi** il produttore e il trasportatore dovranno accedere al sistema, rispettivamente, **quattro ore e due ore prima dell'operazione**; **per i rifiuti non pericolosi il termine precedente viene soppresso** stabilendo che la relativa scheda dovrà essere compilata prima della movimentazione.

6. La procedura prevista per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, se soggetti non obbligati ad iscriversi a Sistri, è estesa anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non siano inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del D. Lgs. 152/2006: in pratica la scheda Sistri è compilata a cura del trasportatore, che provvede ad inserire anche i dati relativi al produttore.

7. Gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, provvederanno all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di presentazione del Mud, tramite la compilazione dell'Area Registro Cronologico della scheda Sistri.

8. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euro indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti. I rifiuti urbani in uscita da tali impianti, trasportati da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1, sono accompagnati dalla scheda SISTRI – Area movimentazione, compilata dal gestore e consegnata, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagnerà il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione.

9. Cambia la definizione di “delegato”, che viene in tal modo depotenziata: per **delegato si intende il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB**, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica.

Cordiali Saluti

Rag. Vito Partipilo